

Parte speciale

O

Altri reati previsti dal Decreto

(D.Lgs. 231/2001)

OTTOBRE 2022

INDICE

Descrizione	Pag.
DELITTI CONTRO DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	3
DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	
PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	6
ABUSI DI MERCATO	6
REATI TRANSNAZIONALI	7
REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	7
RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PER ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO	8
REATO DI CONTRABBANDO	8
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	9
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	10
RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVSTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	11

ALTRI REATI PREVISTI DAL DECRETO

Considerata la tipologia e peculiarità del FPC, confermata dall'analisi effettuata a suo tempo sulla base del risk assesment, riteniamo che le fattispecie di reato che di seguito indichiamo non rappresentino dei rischi concreti per il FPC:

1) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)

Con la Legge n. 94 del 15 luglio 2009 (“*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”), è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 24-ter rubricato “delitti di criminalità organizzata”.

L’inserimento dei delitti di criminalità organizzata tra i reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta e, anzi, le recenti modifiche introdotte ad opera della predetta Legge 94/2009 vanno a colmare un’incongruenza normativa venutasi a creare a seguito della ratifica in Italia, con la Legge 146/2006, della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata (c.d. “Convenzione di New York”).

La Legge 94/2009 ha razionalizzato, dunque, il sistema della responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai delitti di associazionismo di rilievo nazionale.

Fino all’entrata in vigore della Legge 94/2009, era prevista, infatti, la corresponsabilità dell’ente per reati di tipo associativo a condizione che gli stessi avessero natura transnazionale ai sensi dell’art. 3 della citata Legge 146/2006.

Con l’introduzione nel D.Lgs. 231/2001 dell’art. 24-ter, qualora i soggetti apicali della società ovvero soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi commettano, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché alcuno dei delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990 n. 309, all’ente si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Inoltre, in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5) del codice di procedura penale, all’ente si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno di tali delitti, all’ente si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno.

Ai sensi del quarto comma dell’art. 24-ter del D.Lgs. 231/01, se l’ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Il suddetto delitto di criminalità organizzata è stato modificato dalla Legge 69/2015, i reati considerati dall’art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
Delitti associativi che fanno riferimento agli articoli del codice penale n. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 601 bis, 602, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies, nonché all’art. 12, comma 3 bis del TU delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4 a al 22 bis comma 1 della Legge 1 aprile 1999, n. 91

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, Legge 17 aprile 2014, n. 62, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della medesima Legge n. 62/2014. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la reclusione da venticinque anni a anni trenta, se dal sequestro ne deriva comunque la morte, non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
Aggiunto il comma 7 bis del D. Lgs. 202/2016. Delitti previsti dall'art. 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento CE n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento CE n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge n. 203/1991)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, c.p.)
Quanto sopra, riguarda i seguenti articoli della Legge n. 895/1967: art. 1 [aggiornato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010 n. 204 con l'art. 4, comma 1, lettera a)] – art.2 [aggiornato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010 n. 204 con l'art. 4, comma 1, lettera b)] – art. 2 bis - art. 3 [aggiornato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010 n. 204 con l'art. 4, comma 1, lettera c)] – art. 4 [aggiornato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010 n. 204 con l'art. 4, comma 1, lettera d)] – art. 6,

nonché l'art. 23 della Legge n. 110/1975 [aggiornato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010 n. 204 con l'art. 5, comma 1, lettera o)].

2) Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater del Decreto)

In materia di reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, FPC in coerenza con quanto indicato dalle Linee Guida di Confindustria, evidenzia in materia di terrorismo ed eversione dell'ordinamento democratico che:

- la configurazione e la natura delle fattispecie criminose di cui all'art. 25 quater è tale per cui si può ritenere che, ove un reato di quelli previsti sia stato commesso, è probabile che l'agente abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (senza configurare perciò alcun tipo di responsabilità del FPC);
- è in concreto difficile prefigurare un interesse o anche solo un vantaggio di FPC a seguito della concessione di un finanziamento destinato ad agevolare una attività terroristica o eversiva ovvero destinato alle finalità di cui al citato art. 2 della Convenzione di New York.

Si riportano, di seguito, le singole fattispecie contemplate dall'art. 25 quater e relativi alla Legge n. 7/2003:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies, 1, c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies, 2, c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art.280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione (art. 289 c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Legge n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (Legge n. 342/1976, art.2)
- Sanzioni (Legge n. 422/1989, art. 3)

- Pentimento operoso (D. Lgs. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, art. 2

3) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del D.Lgs. 231/2001)

Con la Legge n. 7/2006 è stato aggiunto tra i reati del D. Lgs. 231/2001 l'art. 583 bis c.p. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili", che recita:

Chiunque, .in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

4) Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001)

La "legge Comunitaria del 2004" (Legge n. 62 del 2005) ha ulteriormente incrementato il catalogo dei reati dalla cui commissione, sussistendone i presupposti di cui al D.Lgs. 231/2001, può discendere la responsabilità amministrativa della società. I reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/01 che richiama i reati previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II del D.Lgs. n. 58/1998, T.U.F.), di stretta pertinenza del mondo bancario e finanziario – compresi i soggetti che elaborano o diffondono informazioni per conto dello stesso e/o dei mercati – non sono sconosciuti al nostro ordinamento che, già da tempo, disciplinava e puniva le ipotesi di insider trading (art. 180 del T.U.F., oggi modificato dalla citata legge Comunitaria) ed aggioaggio.

Si riportano qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25 sexies:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187 *bis* TUF - Legge 18 aprile 2005, n. 62)
- Manipolazione del mercato (art. 187 *ter* TUF - Legge 18 aprile 2005, n. 62)
- Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB (art. 170 *bis* TUF - Legge 18 aprile 2005, n. 62)

Questi reati, di stretta pertinenza del mondo bancario e finanziario – compresi i soggetti che elaborano o diffondono informazioni per conto dello stesso e/o dei mercati - prevedono fattispecie connesse con altre già in precedenza presenti nel nostro ordinamento quali l'aggioaggio (vedi *infra*) e l'*insider trading*.

Evidenziamo il seguente aggiornamento e più precisamente che il 29 settembre 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 107 del 10 agosto 2018 con importanti modifiche al regime del market abuse ed impatti sul D.Lgs. 231/2001.

Il citato articolo ha ampliato l'ambito di operatività dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dall'art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001 e ha inoltre modificato l'art. 187 quinquies del D. Lgs. n. 58/1998.

Il nuovo art. 187 quinquies T.U.F. sancisce una vera e propria responsabilità dell'ente da illecito amministrativo, distinta da quella della persona fisica, anche se da questa derivante. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 187 quinquies, nella

nuova formulazione, prevede che: “L’ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato (quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro) determinabile ai sensi dell’art. 195 comma bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli art. 14 o 15 del regolamento UE n. 596/2014.

5) Reati di crimine organizzato transnazionale

Con la *legge del 16 marzo 2006 n. 146*, l’Italia ha dato ratifica ed esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Si considera *reato transnazionale* quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La legge n. 146/2006 (senza integrare formalmente il D.Lgs 231 che, dunque, non contiene nel suo testo la menzione dei nuovi reati) afferma la responsabilità dell’ente per i nuovi reati transnazionali, prevedendo l’applicazione di sanzioni amministrative, sia pecuniarie che interdittive, che, nei casi più gravi, possono giungere sino alla interdizione definitiva dello svolgimento dell’attività dell’ente coinvolto.

I reati considerati sono:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi, 3, 3 bis, 3 ter e 5, del TU di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del TU di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del TU di cui al D.P.R. 23 gennaio, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).

6) Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/2001)

A seguito dell'articolo 5 della Legge n. 39 del 3 maggio 2019 è stato inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25 quaterdecies, rubricato come "reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati".

1 In relazione alla commissione dei reati di cui agli art. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2 Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per durata non inferiore a un anno.

I reati compresi da questo articolo sono:

Frodi in competizioni sportive (art. 1, Legge n. 401/1989)

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, Legge n. 401/1989)

7) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, Legge n. 9/2013)

L'art. 12 della Legge n. 9/2013 riguarda esclusivamente i reati presupposto degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

Le fattispecie di reato sono le seguenti:

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Ai fini della presente parte speciale del Modello organizzativo 231 si precisa che le suddette fattispecie, che fanno riferimento agli articoli 515 c.p., 516 c.p., 517 c.p. e 517 quater c.p., sono prese in considerazione dall'art. 25 bis 1 "Delitti contro l'industria e il commercio" del D. Lgs. 231/2001 (vedi scheda **K**).

8) Reato di "Contrabbando" (art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001)

Il Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto per l'attuazione della direttiva UE 2017/1371 (così detta direttiva PIF), di cui, tra altri reati è stato previsto l'inserimento dell'art. 25 sexiesdecies dedicato ai reati di "Contrabbando doganale" disciplinati dal DPR n. 43/1973, di cui consegue per l'ente:

- una sanzione pecuniaria fino a 200 quote e fino a 400 quote, quando il danno o il profitto supera i 100.000 euro;

- sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati di “Contrabbando doganale”, che ledono gli interessi finanziari dell’UE, riguardano gli articoli dal 282 al 294 del Titolo VII “Violazioni doganali” del Capitolo I “Contrabbando” del citato DPR n. 43/1973.

9) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1 del D. Lgs. 231/2001) e altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1, comma 2)

A seguito del D.Lgs, 184/2021 sono stati aggiunti al D.Lgs. 231/2001:

L’art. octies 1, che comprende:

- l’art. 493 ter c.p. *“Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”*

Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del c.p. per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati all’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

- L’art. 493 quater c.p. *“Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”* .

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentire al terzi l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura per sé o a terzi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificatamente adatti al

medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1.000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del c.p. per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca dei beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

- L'art. 640 ter c.p. "*Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale*"

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

La pena è la reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 51, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (4).

L'art. octies 1, comma 2 "*Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*"

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

9) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del D. Lgs. 231/2001)

Con Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2022 è stato inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25 septiesdecies "*Delitti contro il patrimonio culturale*", che recita:

- 1) In relazione alla commissione del delitto previsto dall'art. 518 novies "*violazione in materia di alienazione di beni culturali*" del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
- 2) In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 ter "*appropriazione indebita di beni culturali*", 518 decies "*uscita o esportazione illecite di beni culturali*" e 518 undecies "*la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali e paesaggistici*" del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
- 3) In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 duodecies "*distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito colposi di beni culturali o paesaggistici*" e 518 quaterdecies "*contraffazione di opere d'arte*" del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
- 4) In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 bis "*furto di beni culturali*", 518 quater "*ricettazione di beni culturali*" e 518 octies "*falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali*" del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
- 5) Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Quanto sopra è in riferimento alla proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati in data 3 marzo 2022 "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*".

Tutto questo a seguito della "Convenzione volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali" adottata dal Consiglio d'Europa nel maggio 2017. Sotto il profilo sanzionatorio la convenzione prevede che i reati, commessi da persone fisiche, siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono, con specifiche eccezioni pene detentive che possono dar luogo anche a estradizione. Per quanto riguarda le persone giuridiche invece la Convenzione prevede sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre misure interdittive. Questo vale anche per il capitolo 10) che segue.

10) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies del D. Lgs. 231/2001)

Con Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2022 è stato inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25 duodevicies "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*", che recita:

- 1) In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 sexies "*riciclaggio di beni culturali*" e 518 terdecies "*devastazione e saccheggio di beni culturali*" del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

- 2) Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.